

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE PERSONA FAMIGLIA E MINORI

Composta dai magistrati:

Dott.ssa Gianna Maria Zannella

Presidente Relatore

Dott. Alberto Tilocca

Consigliere

Dott.ssa Sofia Rotunno

Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello, iscritta ▪ ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del ▪ trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 221 della legge n. 77/2020 vertente

TRA

Ministero dell'Interno (C.F. 80014130928) e **Ministero degli Affari Esteri** (C.F. 80213670583), in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*,

elett.te domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso lo studio dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ex lege*;

Appellanti

Nei confronti di

, nato nella città di , stato di ,
Brasile il 27 , identificato con n.
residente in Rua , città di , stato di San Paolo, Brasile;

, nato nella città di , stato di ,
Brasile il , identificato con residente in Rua Ibaia
n , città di , stato di San Paolo, Brasile;

, nato nella città di , stato di San
Paolo, Brasile il , identificato con n.
i residente in , città di , stato di San Paolo, Brasile;

, nato nella città di , stato di San Paolo,
Brasile il , identificato con n.
residente in Rua , città di , stato di San Paolo, Brasile;

, nata nella città di , stato di San
Paolo, Brasile il , identificata con
in Rua , città di stato di San Paolo, Brasile;

che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso di primo grado;

Appellati

E

Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte

Interveniente

Oggetto: appello avverso l'ordinanza *ex art. 702-bis* c.p.c. depositata in data _____ dal Tribunale di Roma e comunicata in data _____, a definizione del procedimento _____ R.G. _____ n. _____.

Conclusioni:

gli appellanti hanno concluso per la riforma dell'ordinanza impugnata e per l'effetto per il rigetto della domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana *ex adverso* proposta;

gli appellati hanno concluso per il rigetto dell'appello;

il Sostituto P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello in quanto "*le osservazioni della sentenza appellata appaiono più rispondenti ad una logica già affermata in giurisprudenza, che la perdita della cittadinanza non può che essere frutto di espressa volontà e non conseguente a provvedimento generalizzato; di più la ricerca, oggi, di prova di "non avere rinunciato" allora, il dante causa alla cittadinanza brasiliana accordata per provvedimento generale, appare di difficilissimo reperimento, in sostanza diabolica*".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni appellati, cittadini brasiliani, hanno chiesto al Tribunale di Roma l'accertamento dello *status* di cittadini italiani *iure sanguinis*, rappresentando di essere discendenti diretti del Sig. _____, nato il _____ nel Comune di _____ nel Regno d'Italia, il quale era emigrato in Brasile verso la fine del diciannovesimo secolo, dove si era sposato con _____ ed aveva avuto un figlio, _____, nato il _____.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e quello per gli Affari Esteri, rilevando, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni previsto per la conclusione del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* e, nel merito, l'infondatezza della

stessa stante la diretta incidenza, nella controversia in questione, dell'intervenuto decreto di "*Grande naturalizzazione*" brasiliana del 1889.

Questo, alla stregua di quanto previsto dall'art. 11 del Codice civile del 1865, costituiva un insuperabile elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* in capo a ricorrenti trasferitisi in Brasile e ai loro discendenti. Con ordinanza depositata il 09.04.2020 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dei ricorrenti osservando che:

- quanto alla eccezione pregiudiziale di rito sollevata dal Ministero, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non costituiva una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda;
- nel merito, relativamente alla c.d. "*Grande naturalizzazione brasiliana*", il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano non era stato accolto con favore dai paesi stranieri, i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile. In particolare, con riferimento all'Italia, era ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza. In tal senso si era pronunciata la Corte di Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907, che aveva sottolineato come ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca "*in nessun caso le leggi di un paese straniero*" potevano "*derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti*" e che la cittadinanza, sulla base della legge dell'epoca (art. 11 c.c. del 1865), si perdeva in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola "*ottenere*" presupponeva la preventiva richiesta dell'interessato. Proseguiva la Cassazione – ricordata dal Tribunale - sottolineando l'impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne "*la prova chiara ed esplicita*".

Ad avviso del Tribunale tale orientamento era coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; invece, dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non poteva discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art. 8 della L.555/1912, che poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si poteva ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865.

Il Ministero dell'Interno, unitamente al Ministero degli Esteri, ha impugnato la predetta ordinanza, con la citazione in appello *ex art. 702-quater c.p.c.* notificata agli appellati sig.ri Raminelli in data 01.06.2020.

Le Amministrazioni hanno concluso per "l'annullamento" dell'ordinanza impugnata ed il rigetto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana proposta dalle controparti.

Hanno contestato la omessa motivazione, la violazione di legge e/o l'erronea applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 11 del codice civile del 1865, nonché l'erronea ricognizione della fattispecie concreta.

Hanno rilevato come il richiamo del Tribunale alla massima della risalente pronuncia della Corte di Cassazione partenopea fosse parziale, in quanto il Tribunale si era limitato a riportarne soltanto alcune massime, senza tuttavia tenere in debita considerazione l'intero *excursus* argomentativo della pronuncia richiamata.

Essa aveva cassato la pronuncia della Corte distrettuale, affermando che la rinuncia alla cittadinanza italiana potesse indirettamente desumersi dal comportamento del soggetto esaminato, tra cui l'iscrizione nelle liste elettorali nel municipio di residenza e quindi l'esercizio del diritto di elettorato.

A contrario, hanno proseguito gli impugnanti, per non determinare un'ipotesi di rinuncia alla cittadinanza *ex art. 11* del previgente Codice civile sarebbe

stato necessario dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “*alieno*” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici.

Nel caso di specie secondo i Ministeri, non avendo i ricorrenti fornito prova contraria, né qualsiasi allegazione, idonea a dimostrare che il proprio antenato non avesse assunto una posizione di cittadino attivo in Brasile, l’antenato stesso aveva pertanto acconsentito all’acquisto della cittadinanza brasiliana, con conseguente perdita dello *status civitatis* italiano ai sensi dell’art. 11 c.c. del 1865, venendo meno la possibilità di trasmetterlo ai suoi discendenti.

Gli appellati si sono costituiti con memoria depositata il 14.12.2020 chiedendo a questa Corte di dichiarare inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva del Ministero degli Affari Esteri, posto che la domanda di primo grado era stata proposta solo nei confronti del Ministero dell’Interno, nei cui confronti era peraltro stata pronunciata l’ordinanza appellata.

Gli appellati hanno inoltre eccepito l’inammissibilità della documentazione depositata con l’atto di appello, in violazione degli artt. 702-*quater* e 345 c.p.c., in quanto non depositati nel giudizio di primo grado, senza addurre nulla circa l’impossibilità di produrli nel precedente grado di giudizio né sulla loro indispensabilità.

Nel merito, hanno sostenuto l’infondatezza dell’unico motivo di appello per contrasto con l’art. 11 del codice civile del 1865 e per mancato assolvimento dell’onere della prova.

Ad avviso degli appellati l’atto definito della c.d. “*Grande naturalizzazione*”, non era mai stato ritenuto efficace in Italia; inoltre, l’art. 69, 4° comma, della Costituzione brasiliana del 1981, aveva sì confermato il contenuto del decreto, ma esso doveva essere letta in combinato disposto con l’art. 34, n. 24, della stessa Carta Costituzionale che demandava al Congresso di stabilire

leggi uniformi sulla naturalizzazione. Sarebbe stata comunque necessaria una norma *ad hoc*, tanto che con il decreto n. 6.948 del 1908 era stata prevista la concessione della naturalizzazione solo a seguito di formale richiesta.

Non essendovi la prova della naturalizzazione dell'avo, la cittadinanza italiana si era trasmessa *iure sanguinis*, hanno proseguito gli appellati.

A riprova della mancata naturalizzazione e, quindi, della mancata perdita della cittadinanza italiana, le parti appellate hanno ulteriormente richiamato il certificato negativo di naturalizzazione, contenuto nel fascicolo di primo grado, proveniente dalla pubblica autorità straniera e attestante che l'avo non risultava iscritto in alcun registro di naturalizzazione.

L'art. 11 del codice civile del 1865 non avrebbe trovato applicazione: la norma prevedeva la perdita automatica della cittadinanza a seguito di rinuncia ovvero per “*colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero*”, ma il minore nato in Brasile nasceva cittadino brasiliano per *ius soli*, per cui non avrebbe potuto fare alcuna richiesta, né tantomeno “ottenere” la cittadinanza brasiliana in seguito ad essa.

La norma, in altre parole, doveva interpretarsi nel senso che il legislatore non aveva previsto la perdita della nazionalità per nascita nei paesi in cui lo *ius soli* era in vigore, ma solo nel caso in cui un cittadino, divenuto capace di agire, avesse ottenuto altra nazionalità per propria spontanea volontà.

Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.

Con il decreto del 14.12.2020 questa Corte ha disposto la trattazione e cartolare della causa ai sensi dell'art. 221 della L. 77/2020, fissando l'udienza del 05.07.2021, quale udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo i termini anticipati per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Decorsa l'udienza cartolare del 05.07.2021, la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente è tempestivo l'atto di appello *ex art. 702-quater c.p.c.*, notificato in data 01.06.2020, rispetto all'ordinanza del Tribunale di Roma comunicata in data 04.05.2020.

2. Sempre in via pregiudiziale, è infondata l'eccezione di inammissibilità del giudizio per carenza della legittimazione ad agire del Ministero degli Affari Esteri. In particolare, pur non risultando nella ordinanza impugnata l'indicazione del Ministero degli Affari Esteri quale parte del giudizio di primo grado, è pacifico che tale Amministrazione si sia costituita, unitamente al Ministero dell'Interno, come risulta evidentemente dalla comparsa di costituzione, presente nel fascicolo di primo grado.

In tal modo esso è intervenuto volontariamente, adesivamente alla posizione del Ministero dell'Interno, senza che i ricorrenti abbiano mosso eccezioni di sorta.

Ciò premesso, la parte che sia stata tale nel giudizio di primo grado è legittimata all'impugnazione, una volta che sia soccombente, come nella specie.

3. Ancora pregiudizialmente la doglianza relativa alla novità della documentazione allegata all'appello è infondata, per le ragioni che seguono.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. del 2018 n. 28990) ha osservato che, nel caso di giudizi assoggettati al rito sommario di cognizione, possono essere prodotti documenti nuovi in appello, quando siano indispensabili ai fini del decidere.

Nella specie, i documenti prodotti consistono in atti normativi o parlamentari o in provvedimenti pubblici idonei astrattamente a concorrere ad individuare ed ad interpretare le norme applicabili nel caso di specie.

Essi sono quindi ammissibili.

4. Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

4.1. Occorre premettere che *“ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo”* (Cass. 03.11.2016, n. 22271; Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983).

La medesima giurisprudenza di legittimità ora indicata ha precisato che tale diritto può perdersi solo per rinuncia, a seguito di un atto consapevole e volontario.

Nella specie, trova applicazione la normativa italiana applicabile “ratione temporis”, cioè quella in vigore nel 1860 e nel 1903, rispettive date di nascita del primo e del secondo avo degli odierni appellati.

Invero, per la giurisprudenza di legittimità “[...] spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini”, e conseguentemente, “ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato” (artt. 1 e 2 della Convenzione internazionale dell’Aja, 12 aprile 1930, relativa ai conflitti di legge sulla cittadinanza). Ed invero già la Corte permanente di giustizia internazionale aveva dichiarato che, in linea di principio, le questioni di cittadinanza rientrano nella competenza riservata agli Stati (parere del 7 febbraio 1923 sui decreti di cittadinanza promulgati in “omissis” e in “omissis”), mentre la Corte internazionale di giustizia ha successivamente confermato (sent. 6 aprile 1955, *Nottebohm*) che il diritto internazionale lascia a ciascuno Stato il compito di disciplinare l’attribuzione della propria cittadinanza e di conferirla mediante naturalizzazione concessa ai suoi organi conformemente alla legislazione nazionale, fatta salva la verifica, ai fini dell’efficacia del conferimento nell’ambito dell’ordinamento internazionale, del cd. principio di effettività. In funzione del quale “la cittadinanza è un rapporto giuridico avente alla base un fatto sociale di collegamento, una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti unita a una reciprocità di diritti e doveri” (Cass. 27.04.2011, n. 9377).

Per la normativa applicabile deve all’evidenza essere svolta l’interpretazione costituzionalmente orientata.

4.2. Nel caso di specie, dunque, a rilevare unicamente è l’art. 11 del codice civile del 1865.

Invero, sia con riferimento all’avo Sig. _____, nato il _____ e trasferitosi in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, sia con

riferimento al figlio di lui, Sig. _____, nato in Brasile il 5 maggio 1903, non può ritenersi certamente rilevante la legislazione successiva in materia di cittadinanza, ed in specie la Legge n. 555/1912, né questa può essere presa in considerazione per interpretare la disposizione previgente.

L'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del c.c. non contempla invero la legge successiva quale canone di interpretazione di quella vigente in un dato periodo.

L'art. 11 del c.c. del 1865 era così formulato: *“La cittadinanza si perde*

I°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

II°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

III°. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli”.

4.3. Quanto al Sig. _____ è del tutto verosimile che questi ha perduto la cittadinanza italiana per effetto della sua condotta a seguito del provvedimento normativo di c.d. *“Grande naturalizzazione brasiliana”*.

In senso contrario non può addursi il certificato negativo di naturalizzazione allegato dagli odierni appellati.

Il documento non è costituito dall'attestato negativo del possesso della cittadinanza brasiliana del sig. _____, bensì semplicemente dall'attestato che egli non risulta in una lista di avvenuta naturalizzazione, il che può spiegarsi anche con il lungo tempo trascorso e con l'impossibilità o la notevole difficoltà di reperire tali liste.

In ogni caso, il provvedimento del Governo brasiliano ha interessato tutti i soggetti che si trovavano nel territorio dello Stato nel 1889, ad eccezione di coloro che

avessero espressamente dichiarato di volervi rinunciare. Ebbene, non è stata fornita una prova né diretta né indiretta di una simile rinuncia operata dall'avo degli odierni appellati.

Anzi, dal fatto che il Sig. _____ comunque abbia vissuto in Brasile fino alla sua morte, stabilendo in quello Stato il luogo principale, *rectius* unico, della propria vita sociale, lavorativa e familiare – tanto da aver sposato una cittadina brasiliana e da aver avuto in Brasile il proprio figlio – si inferisce che in quello Stato egli abbia goduto di tutti i diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile.

Se ne desume inequivocamente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e, soprattutto, ai fini che qui rilevano, la contestuale rinuncia tacita a quella italiana, alla luce del disposto di cui all'art. 11 del codice civile del 1865.

Attraverso molteplici e concordanti elementi di convincimento, è provato cioè il fatto che l'avo degli appellati abbia rinunciato alla cittadinanza italiana alla luce di atti consapevoli e volontari, il che è ciò che unicamente rileva ai fini della decisione.

A tal riguardo, deve considerarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*al di là della spontaneità della scelta cui è riconducibile l'acquisto della cittadinanza straniera, ciò che conta, in definitiva, è proprio la configurabilità della rinuncia a quella italiana come atto consapevole e volontario dell'interessato*” (Cass. 03.11.2016, n. 22271).

Peraltro, l'art. 11 del c.c. del 1865 era interpretato in tal modo dalla giurisprudenza di legittimità del tempo.

La Corte di Cassazione partenopea, nella pronuncia del 1907 in atti, ha infatti sottolineato che “*se la cittadinanza non derivi dal fatto volontario dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla propria nazionalità, ma devesi averne la prova chiara ed esplicita*” e, però, occorre verificare se sussista una qualsiasi “*prova tacita di accettazione della cittadinanza*”

brasiliana”, derivante, nel caso deciso dalla Corte partenopea, dall’esercizio dell’elettorato attivo.

Pertanto, per non determinare un’ipotesi di rinuncia alla cittadinanza *ex art. 11* del Codice civile del 1865 sarebbe stato necessario dimostrare che il proprio antenato fosse rimasto del tutto “*alieno*” al nuovo consesso sociale, non svolgendo incarichi pubblici, non svolgendo il servizio militare e, comunque, non esercitando i propri diritti politici, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, né è ragionevole ritenere sia avvenuto.

In ogni caso, la perdita della cittadinanza italiana deriva dal disposto di cui al III° punto dell’art. 11 del codice del 1865, ai sensi del quale la cittadinanza viene perduta da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato nel servizio militare di potenza estera.

Alla luce di quanto sopra osservato in ordine alle plurime circostanze da cui è risultato lo stabile inserimento del _____ in Brasile, è sostanzialmente certo che il Sig. _____ abbia in Brasile svolto attività lavorativa, in tal modo accettando impiego da un governo estero.

Invero, per “governo” si deve intendere non tanto l’Amministrazione pubblica, ma effettivamente l’organo di governo che regola e consente al cittadino straniero di vivere e lavorare nel Paese ove è emigrato.

Peraltro, non è stato allegato nulla in senso contrario dagli appellati.

Oltre a quanto sin qui osservato, si deve ritenere che il _____ abbia rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana anche in virtù del c.d. principio di effettività, elaborato nel diritto internazionale e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, secondo cui “*il diritto internazionale lascia a ciascuno Stato il compito di disciplinare l’attribuzione della propria cittadinanza e di conferirla mediante naturalizzazione concessa ai suoi organi conformemente alla legislazione nazionale, fatta salva la verifica, ai fini dell’efficacia del conferimento nell’ambito dell’ordinamento internazionale, del cd. principio di effettività. In funzione del quale “la cittadinanza è un rapporto*

giuridico avente alla base un fatto sociale di collegamento, una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti unita a una reciprocità di diritti e doveri" (Cass. 27.04.2011, n. 9377).

La suindicata interpretazione dell'art. 11 C.c. del 1865 risulta costituzionalmente orientata.

La Corte Costituzionale ha censurato di incostituzionalità alcune norme sulla cittadinanza (ad es. l'art. 10 III comma 1. del 1912 n.555, cfr. C. Cost. n. 87 del 1973 e C.Cost. n. 30 del 1983) laddove esse prescrivevano la perdita automatica della cittadinanza, indipendentemente dalla manifestazione di volontà del cittadino.

Non è contraria invece ad alcuna norma di rango costituzionale la rinuncia alla cittadinanza, purché sia spontanea e volontaria.

Così, non è contraria alla Costituzione la norma in esame, che non prevede alcun automatismo quale causa di perdita della cittadinanza, bensì la perdita quale effetto della rinuncia, per fatti concludenti ed inequivoci, consistenti nell'aver pienamente accettato i diritti ed i doveri dello Stato di accoglienza, esercitati in quello Stato per molto tempo, oltre che in via continuativa ed ininterrotta; l'art. 11 in esame ha cioè tipizzato una forma di rinuncia tacita, ma certamente spontanea e volontaria, alla cittadinanza italiana.

4.4. Quanto, poi, al discendente del sig. _____ e, cioè, al sig. _____

_____ occorre sottolineare che questi abbia regolarmente acquistato per *ius soli*, secondo la legge dello Stato di nascita, la cittadinanza brasiliana.

L'acquisto della cittadinanza per essere figlio di cittadino italiano si era interrotta per le ragioni su viste.

Ma vi è di più.

Pur volendo prescindere dall'avvenuta naturalizzazione del padre quale cittadino brasiliano e dalla perdita della cittadinanza italiana per le viste ragioni, il sig. _____

_____ ha comunque perduto anch'egli la cittadinanza italiana alla luce dell'art. 11, III° punto, c.c. del 1865.

E' vero che, come hanno argomentato gli appellati, il figlio minore di un cittadino italiano, nato in Brasile non potesse perdere la cittadinanza italiana nel momento della sua nascita, pur avendo ottenuto quella brasiliana.

E' vero infatti che il minore non può manifestare alcuna consapevole volontà di rinunciarvi sol perché lo Stato in cui nasce disciplina lo " ius soli".

E' però altrettanto vero che al raggiungimento della maggiore età avrebbe potuto certamente rinunciarvi e far valere, al contrario, la cittadinanza italiana.

Così invece non è avvenuto.

Non è ipotizzabile ricercare una rinuncia positiva alla cittadinanza italiana, poiché evidentemente il figlio di emigrati nato e vissuto in Brasile nel pieno godimento dei diritti civili e politici - quale deve ritenersi sia stato il nato nel - non ha alcun interesse a formulare siffatta rinuncia espressa, avendo - per fatti concludenti - realizzato invece quel collegamento di solidarietà e di valori con il Brasile, che fonda la cittadinanza.

E' vero infatti che, dalla stessa congerie di circostanze rilevanti, concordati e precise, esaminate a proposito del proprio padre, anch'egli ha tacitamente rinunciato alla cittadinanza italiana con i fatti e nel tempo, avendo goduto dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano ed avendo verosimilmente svolto un impiego in quello Stato, non rimanendo dunque affatto "alieno" al tessuto socio-economico dello stesso ma, al contrario, instaurando con lo Stato di nascita una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti, unita ad una reciprocità di diritti e doveri.

Quindi, anche nei suoi confronti risulta perfezionata la rinuncia implicita alla cittadinanza italiana di cui all'art. 11 III comma c.c. 1865.

Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene di dover integralmente accogliere l'appello proposto dal Ministero degli Interni e dal Ministero per gli Affari Esteri, respingendo la domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana dei Sig.ri Raminelli.

5. Alla luce dell'accoglimento dell'appello e della riforma integrale della ordinanza impugnata, le spese processuali del doppio grado di giudizio sono poste a carico solidale degli appellati ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed a favore solidale degli appellanti. Esse sono liquidate secondo i valori medi ai sensi del D.M. 55/2014, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, proposto dal **Ministero dell'Interno** (C.F. 80014130928) e dal **Ministero per gli Affari Esteri** (C.F. 80213670583), in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, nei confronti di

(identificato con _____);

(identificato con _____);

(identificato con _____);

(identificato con _____)

(identificata con _____) e del **Sostituto P.G. presso questa Corte:**

accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata:

respinge la domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza italiana proposta dagli odierni appellati;

pone le spese processuali del doppio grado di giudizio a carico solidale degli appellati soccombenti ed in favore solidale degli appellanti, che si liquidano per il primo grado in euro 4.000 per onorari oltre spese generali e per l'appello in euro 4.000 per onorari oltre spese generali.

Roma, 5 luglio 2021.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Gianna Maria Zannella